



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

EMILIO IANNELLO

Presidente

CRISTIANO VALLE

Consigliere

MARCO DELL'UTRI

Consigliere

PAOLO PORRECA

Consigliere

MARILENA GORGONI

Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Responsabilità
professionisti

Ud. 21/5/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4514/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ con
domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

nonché contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

e nei confronti di



■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1936/2022 depositata il 07/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

■■■■■ ■■■■■ proprietario di un immobile sito in ■■■■■ commissionava nel 2007 lavori di ristrutturazione di detto fabbricato, da destinare a civile abitazione, alla ditta ■■■■■ di ■■■■■ ■■■■■ e alla ditta individuale ■■■■■ ■■■■■ conferendo l'incarico di progettazione strutturale ad ■■■■■ ■■■■■ e quello di progettazione architettonica nonché di direzione dei lavori a ■■■■■ ■■■■■

Poco tempo dopo la conclusione dei lavori, nell'anno 2009, si manifestavano ripetute infiltrazioni d'acqua, con conseguenti danni all'immobile. Nel 2011 il ■■■■■ promuoveva ATP nei confronti delle imprese esecutrici e dei professionisti coinvolti, al fine di accertare i vizi dell'opera, le cause e la riferibilità delle responsabilità nonché la quantificazione dei danni.

All'esito dell'ATP, nel quale il C.T.U. ravvisava una corresponsabilità tra progettista, direttore dei lavori e impresa esecutrice, il ■■■■■ con ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c., chiamava in giudizio la ditta ■■■■■ di ■■■■■ ■■■■■ e la ditta individuale ■■■■■ ■■■■■ esecutrici dei lavori, ■■■■■ ■■■■■ quale progettista strutturale, nonché ■■■■■ ■■■■■ quale progettista architettonico e direttore dei lavori, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 48.752,95, oltre ad accessori, nonché al rimborso delle spese sostenute per il procedimento per ATP.

I convenuti si costituivano contestando le pretese attoree: l'impresa ■■■■■ deduceva di essersi attenuta ai progetti predisposti dai tecnici e di



avere operato quale mera esecutrice delle loro direttive; il [REDACTED] escludeva ogni responsabilità, attribuendo i vizi alla progettazione strutturale; il [REDACTED] sosteneva di avere svolto esclusivamente attività progettuale in ordine alle strutture portanti, imputando i difetti alla progettazione architettonica e alla fase esecutiva. Rimaneva contumace il [REDACTED]

Disposto il mutamento di rito ed espletate prove orali e una C.T.U. integrativa, volta anche a stimare in termini percentuali le responsabilità di ciascun convenuto nella causazione dei danni, con sentenza n. 306/2018 il Tribunale di [REDACTED] accertava la concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice (la [REDACTED] del [REDACTED] e del direttore dei lavori (il [REDACTED] nell'esecuzione non a regola d'arte delle opere nonché la responsabilità del progettista strutturale (il [REDACTED] limitatamente alla errata progettazione della guaina taglia-muro, e condannava, per l'effetto, il [REDACTED] e il [REDACTED] in solido, al pagamento di euro 43.311,94, oltre accessori; il [REDACTED] veniva altresì condannato in via esclusiva al pagamento di euro 2.746,84, per i danni riconducibili a specifici vizi imputati solo alla sua impresa; il [REDACTED] in quanto progettista strutturale, veniva condannato in via esclusiva al pagamento di euro 2.694,17, per i danni derivanti dall'errata progettazione della guaina taglia-muro; a carico del [REDACTED] e del [REDACTED] venivano poste, in solido, le spese di lite e le spese di consulenza tecnica, mentre nei rapporti tra l'attore e il [REDACTED] le spese venivano compensate.

Avverso tale decisione proponeva appello il [REDACTED] deducendo l'erronea individuazione delle responsabilità, con particolare riguardo alla posizione del [REDACTED] l'erronea quantificazione dei danni e la statuizione sulle spese; resisteva il [REDACTED] chiedendo la conferma della sentenza con estensione della solidarietà anche al [REDACTED] il [REDACTED] proponeva appello incidentale, chiedendo una diversa ripartizione delle quote di responsabilità e in particolare la riduzione della percentuale di



responsabilità attribuita alla sua impresa nella misura del 15%; resisteva il ■■■■ chiedendo il rigetto degli appelli.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1936/2022, ha rigettato l'appello principale e quelli incidentali e, per l'effetto, ha confermato la sentenza del Tribunale.

Ha ritenuto corretta la ricostruzione delle responsabilità operata in primo grado, evidenziando, sulla base delle risultanze peritali e delle prove orali, che i danni da infiltrazioni erano in via prevalente (nella misura del 50%) riconducibili ai tagli eseguiti nella guaina impermeabilizzante dalla ditta esecutrice, in accordo con il direttore dei lavori (il ■■■■) mentre la responsabilità del progettista strutturale restava limitata all'errata progettazione della guaina taglia-muro. Ha quindi escluso sia l'estensione della responsabilità del ■■■■ sia la riduzione di quella dell'impresa esecutrice dei lavori, reputando congrue anche le percentuali di responsabilità individuate dal C.T.U., ed ha rigettato le censure relative alla quantificazione del danno e alla richiesta di nuova consulenza tecnica, rilevando il contrasto «con le condotte difensive tenute dalla parte in primo grado», certo essendo che, alle operazioni peritali cui aveva partecipato, il CTP del ■■■■ non si era avvalso della «facoltà, da un lato, di esprimere al C.T.U. proprie osservazioni sull'individuazione, sulla genesi o sulla consistenza dei vizi e, dall'altro, di segnalare le conclusioni ritenute più corrette al riguardo» e quindi ritenendo non impugnato e, per l'effetto, divenuto irrevocabile il capo della sentenza di primo grado ove il Tribunale aveva affermato che «l'accertamento peritale sul punto deve ritenersi non contestato, in quanto i consulenti tecnici delle parti non hanno svolto osservazioni riguardo ai vizi riscontrati e alle valutazioni sulle loro cause, i quali devono pertanto assumersi come pacifici in causa». Le spese del grado sono state regolate secondo soccombenza, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese in favore del ■■■■ e compensazione tra le altre parti.



Il [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, basato su quattro motivi, cui hanno resistito con autonomi controricorsi il [REDACTED] e il [REDACTED]

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ed entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso risulta diretto anche nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] litisconsorte contumace sia in primo grado che nel processo d'appello, ma non vi è prova in atti del perfezionamento della notifica nei suoi confronti avviata a mezzo posta.

Deve tuttavia considerarsi che: trattasi di soggetto convenuto in primo grado dal [REDACTED] quale titolare di altra impresa esecutrice dei lavori pretesa corresponsabile dei danni, nei cui confronti nessuno degli altri convenuti aveva avanzato domande di condanna o di regresso; la pretesa risarcitoria per tale parte era stata in primo grado rigettata e né il [REDACTED] né gli altri appellati avevano proposto motivi di gravame che coinvolgessero la posizione del [REDACTED] e investissero la decisione di rigetto già pronunciata in primo grado nei suoi confronti; nemmeno i motivi di ricorso investono in alcuna misura tale statuizione, ormai passata in giudicato.

Deve dunque ritenersi che la notifica nei confronti del [REDACTED] sia stata richiesta a soli fini di *litis denuntiatio*, ex art. 332 c.p.c.

Non occorre, dunque, far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo l'impugnazione per il predetto ormai preclusa.

2. Con il primo motivo si denunciano «vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. - violazione degli artt. 342, 345 e 195 c.p.c. nonché dell'art. 2909 cod. civ. (paragrafi 4, 5 e 8). - vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 e/o 4 e/o 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2°



comma n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per esposizione di una motivazione meramente apparente su un punto decisivo della controversia (paragrafi 6, 7 e 8). - vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.; violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. per il mancato esame di documenti decisivi».

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrevocabile il capo della sentenza di primo grado in cui il Tribunale riteneva pacifico in causa l'accertamento peritale, per non avere i consulenti di parte svolto osservazioni riguardo ai vizi riscontrati e alle valutazioni delle loro cause; tale affermazione sarebbe erronea, in quanto la Corte territoriale avrebbe indebitamente qualificato come irrevocabili e, quindi, coperte da giudicato, le risultanze della C.T.U., traendone un effetto preclusivo, nonostante le questioni relative ai vizi e alla loro eziologia le fossero state ritualmente devolute con l'impugnazione; si sostiene, pertanto, che il giudice d'appello abbia, da un lato, fatto malgoverno delle regole sulla non contestazione e, dall'altro, erroneamente ravvisato un giudicato interno su un capo che non poteva ritenersi sottratto al riesame, così precludendo l'esame delle critiche e dei documenti prodotti a loro sostegno. In particolare, il ricorrente assume che la C.T.U. e il capo della sentenza di primo grado che l'aveva recepita fossero stati oggetto di uno specifico motivo di appello, anche con riguardo alla quantificazione del danno, alla ricostruzione dei vizi e alla loro eziologia, avendo prodotto in appello documentazione sopravvenuta (in particolare un dossier fotografico) idonea a dimostrare che i fenomeni infiltrativi, che il C.T.U. riteneva destinati ad aggravarsi nel tempo, sarebbero in realtà venuti meno, prospettando quindi l'erroneità delle conclusioni peritali e la necessità di una nuova indagine tecnica; di conseguenza, il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il relativo capo della decisione di primo grado non sarebbe stato impugnato e sarebbe divenuto irrevocabile, sostenendo invece che



proprio su quel punto si appuntava la censura; a supporto della sua tesi richiama l'arresto delle Sezioni Unite n. 5624/2022, per sostenere che le critiche alla C.T.U. aventi carattere valutativo non sono soggette a preclusioni e possono essere formulate anche per la prima volta in appello, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare sia le contestazioni mosse sia la documentazione prodotta, anche ai fini dell'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica.

Il ricorrente richiama diffusamente la C.T.U. per evidenziarne il contenuto (vizi da umidità di risalita, cause individuate, previsione di aggravamento nel tempo e quantificazione del danno), al fine di dimostrare che proprio tali conclusioni erano state specificamente contestate in appello, sia sotto il profilo dell'esistenza dei fenomeni sia sotto quello della loro eziologia e della quantificazione; sostiene che la consulenza sarebbe stata smentita dai fatti sopravvenuti, documentati in appello, dai quali emergerebbe che, pur in assenza di interventi di ripristino, i fenomeni di infiltrazione si sarebbero nel frattempo risolti, con conseguente inattendibilità delle valutazioni peritali e inesistenza del danno nei termini accertati; ribadisce che la verifica dell'esistenza del danno non può ritenersi preclusa, trattandosi di elemento costitutivo della domanda risarcitoria, il cui accertamento spetta al giudice anche alla luce del riparto dell'onere della prova, che grava sull'attore quanto all'*an* e al *quantum*; contesta quindi la sentenza nella parte in cui ha dichiarato "inconferente" la documentazione prodotta in appello, rilevando che tale giudizio si fonda esclusivamente sull'asserita irrevocabilità del capo relativo alla C.T.U., capo che invece era stato impugnato; deduce che, eliminato tale presupposto, la motivazione sul mancato esame dei documenti si risolve in un'affermazione apodittica, integrando una motivazione apparente; si sofferma sulla ammissibilità delle produzioni documentali in appello, sostenendo che i documenti prodotti (atto di vendita, attestazione di agibilità, fotografie) erano sopravvenuti o non



producibili prima per causa non imputabile e quindi ammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; attribuisce a tali documenti valore decisivo, in quanto dimostrerebbero l'assenza di interventi di ripristino, la mancanza di vizi e la piena commerciabilità e salubrità dell'immobile nonché l'inattendibilità della C.T.U.; evidenzia, inoltre, che la controparte avrebbe reso dichiarazioni rilevanti (anche in atti notarili e difese) incompatibili con la tesi del danno; conclude nel senso che la Corte d'appello, ignorando tali elementi, avrebbe omesso di motivare su un punto decisivo (l'esistenza del danno) e avrebbe dovuto, quantomeno, disporre la rinnovazione della C.T.U., invece di negarla con affermazione meramente assertiva.

2.1. Il motivo è fondato.

Le censure investono in primo luogo la qualificazione operata dal giudice d'appello del capo della decisione di primo grado relativo alla C.T.U. come non impugnato e, per ciò solo, divenuto irrevocabile. In realtà, l'affermazione del Tribunale secondo cui «l'accertamento peritale sul punto deve ritenersi non contestato» non integrava un autonomo capo della decisione suscettibile di passare in giudicato, ma esprimeva un apprezzamento delle risultanze peritali, considerandole come pacifiche in causa. Ne consegue che tale statuizione non poteva essere sottratta al sindacato del giudice d'appello mediante il richiamo al giudicato interno, ove fosse stata investita dalle censure di gravame.

La doglianza del ricorrente coglie nel segno là dove evidenzia che egli aveva, con l'atto di appello, rimesso in discussione l'esistenza stessa dei vizi, la loro eziologia e la quantificazione del danno, facendo valere l'inattendibilità della C.T.U. anche alla luce di documentazione sopravvenuta; con la conseguenza che la Corte territoriale non poteva limitarsi ad affermare che il relativo capo era «divenuto irrevocabile».

La pronuncia impugnata, invece, ha trasformato l'apprezzamento del Tribunale circa la mancata contestazione della C.T.U. in una statuizione passata in giudicato, traendone un effetto preclusivo assoluto e



precludendo, per questa via, l'esame delle critiche e della documentazione prodotta in appello.

Come opportunamente rileva il ricorrente, Cass., Sez. Un., n. 5624/2022, ha chiarito che «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». Le critiche formulate per la prima volta in appello avrebbero potuto essere considerate «un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., il giudice avrebbe potuto tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite» (ancora Cass. n. 5624/2022), ma giammai la Corte territoriale avrebbe potuto valorizzare la mancata contestazione in sede di C.T.U. per fondare un giudicato.

Va altresì rilevato che dal ricorso emerge, con specifico riferimento all'indicazione del contenuto, della collocazione e della data di formazione, che la documentazione prodotta in appello si è formata successivamente alla sentenza di primo grado; ne consegue che la relativa produzione non è preclusa dal divieto di cui all'art. 345 c.p.c., restando riservata al giudice di rinvio la valutazione della sua decisività ai fini del riesame delle questioni devoluteagli.

3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma,



n. 3 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per la presenza di motivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

È attinta da censura la sentenza nella parte in cui ha individuato a suo carico il ruolo di direttore dei lavori anche con riguardo alla posa della guaina impermeabilizzante, fondando tale conclusione sulle dichiarazioni rese dalle altre parti del giudizio.

In particolare, la decisione si baserebbe sulle dichiarazioni dell'attore, il quale, in sede di interrogatorio formale, aveva affermato di avere conferito «anche la direzione dei lavori» e, più specificamente, che «per quanto riguarda la guaina impermeabilizzante, di essa si occupò il geom. [REDACTED]»; nonché sulle dichiarazioni del co-convenuto [REDACTED] il quale aveva riferito di avere chiesto chiarimenti al [REDACTED] sulla posa in opera della guaina impermeabilizzante, di essere stato da questi indirizzato all'odierno ricorrente, di essersi quindi rivolto allo stesso «per il tipo di prodotto da utilizzare e per le modalità di posa in opera», aggiungendo che «le misure non tornavano» e che fu necessario eseguire dei tagli nella guaina, le cui modalità «furono indicate dal geom. [REDACTED]», precisando di avere operato secondo tali indicazioni; quanto al [REDACTED] la sua posizione sarebbe emersa soltanto indirettamente, attraverso una dichiarazione *de relato*, secondo cui egli avrebbe rinviato il [REDACTED] al ricorrente per le decisioni operative sulla guaina.

Il ricorrente assume che tali dichiarazioni provengono da soggetti portatori di un evidente interesse all'esito della controversia — l'attore al fine di ottenere la condanna, i co-convenuti allo scopo di attenuare o escludere la propria responsabilità — e si duole che la Corte d'appello le abbia illegittimamente poste a fondamento della decisione, in violazione del principio secondo cui nessuna parte può trarre prova a proprio favore da proprie dichiarazioni non suffragate da riscontri terzi.



Contesta, inoltre, che tali dichiarazioni siano state ritenute confermate dalle deposizioni testimoniali, le quali, al contrario, non avrebbero fornito alcun elemento concreto in ordine alla effettiva attribuzione degli incarichi né alla responsabilità per la posa della guaina impermeabilizzante.

In particolare, il teste [REDACTED] collaboratore del [REDACTED] aveva dichiarato di avere partecipato alle opere strutturali senza avere mai presenziato alla posa della guaina, di avere visto in cantiere il [REDACTED] e il [REDACTED] ma non l'odierno ricorrente, e di sapere — «dai documenti di cantiere» — che quest'ultimo era indicato come direttore dei lavori architettonici; aveva inoltre riferito di avere redatto per conto di [REDACTED] il disegno del progetto strutturale in cui era rappresentata la guaina, precisando che tale rappresentazione aveva funzione meramente descrittiva e non implicava indicazioni tecniche sulla posa.

Il teste [REDACTED] [REDACTED] aveva dichiarato di essersi recato frequentemente in cantiere e di non avere mai visto l'odierno ricorrente durante tali accessi.

La conclusione del ricorrente è che tali deposizioni si limitino a riferire circostanze negative (sua mancata presenza in cantiere), ovvero elementi irrilevanti (indicazioni formali desunte dalla documentazione), e non siano idonee a dimostrare chi fosse effettivamente titolare della direzione dei lavori con riguardo alla posa della guaina, né a confermare le dichiarazioni delle parti; pertanto, la Corte avrebbe fatto malgoverno delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie, fondando la decisione su elementi non probanti e su apprezzamenti non coerenti con il *thema decidendum*, rendendo una motivazione meramente apparente, in quanto basata su affermazioni non sorrette da adeguato supporto probatorio e non idonee a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice nell'attribuzione delle responsabilità.

3.1. Il motivo è infondato.



Non è esatto che la Corte territoriale abbia motivato “per adesione” alle tesi difensive dei controinteressati, assumendole come vere in via fideistica. La sentenza, infatti, non recepisce quelle prospettazioni come postulati indimostrati, ma le assume come ipotesi ricostruttive da verificare e, quindi, come argomenti da vagliare alla luce del complesso del materiale istruttorio; ed è proprio sul piano della verifica che la motivazione si colloca, poiché collega l’esito decisorio non già alla mera provenienza di tali allegazioni da soggetti portatori di interesse, bensì alla loro ritenuta coerenza con gli ulteriori elementi acquisiti, segnatamente con le deposizioni testimoniali e con la documentazione richiamata, così rendendo percepibile il percorso seguito nell’attribuzione delle responsabilità. In sostanza il giudice d’appello non ha tratto la “prova” dalle sole dichiarazioni di parte, ma ha considerato quelle dichiarazioni come tasselli di una ricostruzione che ha reputato supportata da riscontri istruttori.

Da qui discende che la critica del ricorrente – secondo cui le deposizioni di [REDACTED] e di [REDACTED] non avrebbero apportato nulla di utile, perché avrebbero riferito soltanto circostanze negative o comunque non decisive - non integra un vizio della motivazione in senso proprio - atteso che la Corte d’appello ha dato conto, con argomentazione intelligibile, delle ragioni per le quali ha ritenuto che la direzione dei lavori, anche con riguardo alla posa della guaina impermeabilizzante, dovesse essere ascritta al ricorrente, dovendosi rammentare che il vizio di motivazione, se c’è, deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto con elementi estrinseci (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) - né individua un errore di sussunzione o un travisamento della regola di giudizio, ma si risolve nella contrapposizione di una diversa lettura della conducenza istruttoria delle medesime deposizioni rispetto a quella, invece positiva, compiuta dal giudice di merito. È, in altri termini, una contestazione oppositiva



dell'apprezzamento delle prove: ciò che viene richiesto è che il giudice di legittimità sostituisca la propria valutazione a quella della Corte distrettuale, svalutando le testimonianze che quest'ultima ha reputato confermatrice.

La censura, così congegnata, non integra neppure le dedotte violazioni di legge. Quanto all'art. 2697 c.c., non si è in presenza di un'errata distribuzione dell'onere probatorio o di una decisione fondata su una inversione dello stesso, poiché la Corte non ha attribuito rilievo decisivo all'assenza di prova in capo alla parte onerata, ma ha ricostruito il fatto attraverso una valutazione complessiva del compendio istruttorio, traendo da esso il convincimento circa il ruolo svolto da ciascun soggetto nella vicenda e traendo da tale ricostruzione le conseguenze in punto di responsabilità. Ne consegue che le doglianze si risolvono, in realtà, nella contestazione dell'apprezzamento delle prove, estranea al paradigma dell'art. 2697 c.c. (Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; e già Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Parimenti infondata è la deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale vizio è configurabile solo quando il giudice di merito abbia valutato una prova legale secondo il prudente apprezzamento o, viceversa, abbia attribuito valore legale a elementi che ne sono privi; nella specie, invece, la censura si limita a denunciare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, con riferimento alle dichiarazioni di parte e alle deposizioni testimoniali, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità (v. *ex multis*, tra le pronunce massimate più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34786).

4. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione delle leggi 2.02.1974, n. 64 e 5.11.1971, n. 1086, nonché dell'art. 46 del d.P.R. 05.06.2001 n. 328 e dell'art. 2232 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e della violazione e falsa applicazione degli artt. 132,



secondo comma n. 4 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per esposizione di una motivazione meramente apparente su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e, in aggiunta, della violazione dell'art. 2697 e dell'art. 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente censura, anzitutto, la sentenza nella parte in cui ha ricostruito i rispettivi ruoli dei tecnici, attribuendogli la direzione dei lavori anche con riguardo alla posa della guaina impermeabilizzante e, più in generale, configurando a suo carico una funzione di "direttore dei lavori generale"; deduce, in proposito, la violazione delle norme che disciplinano le competenze professionali, sostenendo che tale figura non esista sul piano giuridico e che, invece, risultava documentalmente la nomina di due distinti direttori dei lavori, uno per la parte strutturale () e uno per la parte architettonica () come da comunicazione di inizio lavori sottoscritta da tutte le parti; sotto altro profilo, il ricorrente collega tale erronea ricostruzione alla violazione delle norme che riservano la progettazione e la direzione delle opere strutturali, specie in zona sismica, a ingegneri o architetti, deducendo che la Corte d'appello, attribuendogli responsabilità anche su tali opere, abbia disatteso la disciplina di settore (L. n. 64 del 1974, L. n. 1086 del 1971, d.P.R. n. 328 del 2001). Il ricorrente contesta, poi, la qualificazione della guaina impermeabilizzante come elemento non strutturale, assumendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle indicazioni tecniche richiamate, essa dovesse essere considerata incidente sugli elementi strutturali, con la conseguenza che la relativa progettazione e direzione dei lavori spettavano al progettista strutturale. Denuncia, inoltre, il vizio di motivazione apparente in ordine sia alla configurazione della figura del "direttore dei lavori generale", ritenuta apodittica e priva di base normativa, sia alla qualificazione della guaina come elemento non strutturale, sostenendo che la Corte si sia limitata ad affermazioni



assertive senza effettiva giustificazione, aggiungendo che il giudice *a quo* avrebbe attribuito rilievo probatorio alla documentazione tecnica (in particolare al cosiddetto “fascicolo dell’opera”) di provenienza unilaterale, sottoscritta dal ricorrente solo “per ricevuta”, e comunque non idonea a dimostrare il conferimento di un incarico di direzione generale dei lavori; si duole, ancora, della valutazione delle prove orali e peritali, richiamando anche quanto dedotto in altri motivi, e sostenendo che il giudice *a quo* abbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie nel ricondurre alla sua sfera di controllo la realizzazione dei tagli nella guaina e, quindi, la principale causa dei danni.

4.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

La Corte territoriale – all’esito di una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (che l’ha tra l’altro condotta ad evidenziare l’inapplicabilità *ratione temporis* della normativa tecnica regionale richiamata e l’impossibilità di trarre dalla evocata pronuncia di Cass. n. 2726 del 2002 alcuna espressa qualificazione della guaina impermeabilizzante come «elemento strutturale») – ha giustificato il rigetto della tesi censoria ora riproposta dal ricorrente con il motivo in esame essenzialmente sul rilievo, frutto di un insindacabile accertamento di fatto basato sugli esiti della consulenza, che «la maggior parte dei fenomeni di umidità ... era da attribuirsi ad inappropriati tagli praticati dalla ████████ nella guaina stessa, per consentire il transito degli impianti», in tal modo dunque evidenziando, per vari convergenti ma autonomi percorsi argomentativi, una origine dei danni non riconducibile, per tale «maggior parte», a responsabilità del direttore dei lavori strutturali, ma piuttosto a quella di chi era preposto alla direzione generale dei lavori e segnatamente a quella della posa in opera degli impianti.

Si tratta di una valutazione che attiene alla ricostruzione tecnico-fattuale dell’opera, che esula dal controllo di legittimità, ove non si traduca in una erronea individuazione della norma applicabile.



Non sussiste il vizio di motivazione apparente.

La Corte d'appello ha infatti esposto un percorso argomentativo intelligibile, sia in relazione alla insussistenza, in capo al soggetto indicato, della qualità del direttore dei lavori strutturali, sia con riguardo alla natura della guaina e alla ripartizione delle competenze, richiamando le risultanze peritali, le prove orali e la documentazione acquisita.

Le doglianze, sotto tale profilo, si risolvono nella contestazione della correttezza e persuasività di tale ricostruzione, introducendo argomenti tratti *aliunde* ed estrinseci rispetto al perimetro del vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (v. *supra*).

Analoghe considerazioni valgono in relazione alla deduzione di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.

La sentenza impugnata non ha invertito l'onere della prova né ha attribuito valore legale a elementi che ne sono privi, ma ha proceduto a una valutazione complessiva del materiale istruttorio, dando rilievo anche alla documentazione tecnica e alle prove orali; le censure si risolvono, pertanto, in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

In definitiva, il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, si sostanzia nella contestazione della ricostruzione tecnico-fattuale operata dal giudice di merito e deve, pertanto, essere disatteso.

5. Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice *a quo* la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU per la presenza di motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., e la violazione degli artt. 1292 e ss. cod. civ. nonché dell'art. 2055 cod. civ. in relazione alla posizione del [REDACTED] in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Il ricorrente deduce che, già in appello, aveva espressamente prospettato che, anche a voler ipotizzare una sua responsabilità per i vizi



accertati, essa non avrebbe potuto escludere la concorrente responsabilità del [REDACTED] dovendosi in tal caso configurare una responsabilità solidale tra tutti i soggetti coinvolti; contesta quindi la sentenza nella parte in cui ha escluso la solidarietà, limitando la responsabilità del [REDACTED] ai soli danni derivanti dalla progettazione della guaina, sulla base di un'affermazione ritenuta meramente assertiva («è logico che...»), priva di reale sviluppo argomentativo, e pertanto tale da integrare una motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; deduce, inoltre, la violazione degli artt. 1292 ss. e 2055 c.c., sostenendo che, a fronte di un unico evento dannoso imputabile a più soggetti, la responsabilità solidale sussiste anche in presenza di titoli diversi e di condotte autonome, essendo sufficiente il concorso causale delle rispettive condotte; evidenzia che la stessa domanda attorea era stata proposta nei confronti di tutti i convenuti in via solidale e che la diversa incidenza delle rispettive condotte rileva solo nei rapporti interni tra condebitori, non potendo giustificare l'esclusione della solidarietà nei confronti del danneggiato; conclude che la Corte d'appello, escludendo la responsabilità solidale del [REDACTED] nonostante il contributo causale da questi fornito, abbia violato i principi in materia di solidarietà passiva e, al contempo, abbia reso una motivazione solo apparente sul punto, con conseguente nullità della sentenza.

5.1. La censura coglie nel segno.

In via preliminare, occorre interrogarsi sul presupposto della solidarietà *ex delicto* di cui all'art. 2055 cod. civ., evocato dalla censura, là dove la norma richiama, con espressione volutamente ellittica, il "fatto dannoso" imputabile a più persone.

Il dato normativo non consente di identificare in modo immediato se tale unitarietà debba essere riferita all'evento di danno ovvero alle conseguenze dannose, ed è proprio tale ambiguità ad aver alimentato opzioni ricostruttive non sempre coerenti sul piano sistematico.



Una lettura maggiormente aderente alla struttura dell'illecito civile e alla distinzione, ormai acquisita nella giurisprudenza di questa Corte, tra causalità materiale e causalità giuridica (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576), induce, tuttavia, a ritenere che, in presenza di condotte autonome e non coordinate, il presupposto della solidarietà non possa arrestarsi al solo piano dell'evento lesivo (danno-evento), ma debba essere individuato sul diverso e più rilevante piano delle conseguenze pregiudizievoli (danno-conseguenza).

Infatti, il fatto che una pluralità di condotte incida sul medesimo bene o interesse giuridico non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilità solidale, poiché l'unitarietà dell'evento lesivo non implica necessariamente l'unitarietà del danno risarcibile. È, invece, la convergenza causale verso le medesime conseguenze dannose a giustificare il trattamento unitario sul piano obbligatorio, atteso che è solo in tale ipotesi che si realizza quella situazione di indivisibilità del pregiudizio che legittima la pretesa del danneggiato all'integrale ristoro nei confronti di ciascun corresponsabile.

Ne deriva che la solidarietà non ricorre per il solo fatto che le condotte lesive concorrenti insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, ma soltanto quando esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, evenienza quest'ultima che — come si ricava dal secondo comma dell'art. 2055 cod. civ. — rileva esclusivamente ai fini del regresso interno e non incide sul vincolo solidale nel rapporto esterno (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143, cui *adde*, tra le pronunce massimate più recenti, Cass. 16 aprile 2025, n. 9969).

Per converso, deve escludersi la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili, non già in ragione della diversa entità del danno - circostanza irrilevante - ma in



ragione della loro distinta identità; ipotesi nella quale difetta quel requisito di unitarietà del danno-conseguenza che solo consente di ricondurre le diverse responsabilità a un medesimo rapporto obbligatorio solidale. In tal senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità, affermandosi che si esula dall'ambito applicativo dell'art. 2055 cod. civ. in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili (Cass. 15 ottobre 2024, n. 26736).

Detta impostazione consente di evitare esiti distorsivi, nei quali la mera comunanza del bene o interesse leso dalle diverse condotte finirebbe per attrarre nel regime della solidarietà le conseguenze risarcitorie di danni tra loro ontologicamente e temporalmente ben distinti.

Tanto precisato sul piano dei principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'accertamento operato dal giudice di merito - rimasto incensurato sotto il profilo strutturale - depone univocamente nel senso che i diversi contributi causali accertati, pur riferibili a soggetti distinti, hanno concorso alla produzione delle medesime conseguenze pregiudizievoli, consistite nei danni da infiltrazione verificatisi nel fabbricato.

Ne consegue che ricorre proprio quella convergenza causale verso un danno-conseguenza unitario che integra il presupposto della responsabilità solidale, restando irrilevante, sul piano del rapporto esterno, la diversa incidenza quantitativa delle singole condotte, destinata a rilevare soltanto, ove dedotta, ai fini del regresso interno tra i corresponsabili.

La Corte territoriale, invece, ha escluso la responsabilità solidale del █████ limitandone il coinvolgimento ai soli danni derivanti dalla progettazione della guaina taglia-muro, sul presupposto che «è logico che il Tribunale abbia stabilito che l'ing. █████ dovesse rispondere unicamente dei danni provocati dal suo operato».

Tale affermazione si appalesa dunque frutto della dedotta violazione di legge, *sub specie* di vizio di sussunzione.



Invero, in materia di responsabilità per danno imputabile a più soggetti, la solidarietà passiva postula soltanto che il fatto dannoso sia causalmente riferibile a una pluralità di autori, anche quando le rispettive condotte siano tra loro autonome o si collochino su piani diversi (contrattuale ed extracontrattuale), rilevando, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l'unitarietà dell'evento dannoso da intendersi — nei termini sopra precisati — con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano per il danneggiato.

Ne consegue che, essendo stato accertato un contributo causale concorrente di più soggetti alla produzione del medesimo danno, la differente incidenza delle rispettive condotte avrebbe dovuto assumere rilievo soltanto nei rapporti interni tra condebitori e non già giustificare, di per sé, l'esclusione della responsabilità solidale di tutti verso il creditore.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur dando atto di un coinvolgimento, sia pure minore, del ██████ nella genesi dei medesimi vizi, non ne ha tratto le conseguenze previste dalla norma, limitandosi a un'affermazione meramente assertiva («è logico che...») che non si confronta con i principi regolatori della materia.

Al fine di escludere la solidarietà dal lato passivo della dedotta obbligazione risarcitoria il giudice avrebbe dovuto, infatti, degradare la condotta del ██████ a mera occasione del danno occorso, proprio perché «Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi



escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni» (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143), atteso che «ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità... è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni (Cass. 10 luglio 2023, n. 19492; Cass. 9 settembre 2021, n. 24405).

Invece, la Corte d'appello non ha affatto escluso in radice il contributo causale del [REDACTED] ma ha riconosciuto a suo carico una responsabilità sia pure limitata; quindi il problema non è di inesistenza del concorso, bensì di errata esclusione della solidarietà a fronte di un concorso causale già accertato.

I passaggi della sentenza che lo dimostrano sono i seguenti: «... nell'integrazione di CTU, l'ing. [REDACTED] stimava nel 10% la percentuale di responsabilità del progettista [REDACTED] ... e tale valutazione appariva senz'altro congrua ...»; «... è logico che il Tribunale abbia stabilito che l'ing. [REDACTED] dovesse rispondere unicamente dei danni provocati dal suo operato...»; « i problemi di umidità erano da imputare a diversi errori compiuti in relazione alle opere di impermeabilizzazione dell'immobile, ma quelli di gran lunga più eclatanti risultavano collegati all'inadeguata scelta di realizzare fori nella guaina per consentire il passaggio degli impianti» e ancora «i fenomeni di umidità presenti nell'immobile si presentavano come scarsamente riconducibili all'errato posizionamento della guaina taglia-muro (scelta operata dal solo ing. [REDACTED] mentre la maggior parte di essi era da attribuirsi ad inappropriati tagli praticati dalla [REDACTED] nella guaina stessa», detti tagli «si sarebbero rivelati la causa primaria delle



infiltrazioni», «Ne consegue che anche l'attribuzione operata dal Giudice di prime cure di una percentuale del 50% della responsabilità alla ditta esecutrice dei lavori per i danni oggetto di causa ... risulta corretta».

In sostanza, la Corte d'appello, pur in presenza di un accertato concorso causale alla produzione di un medesimo danno (infiltrazioni da difetti della guaina), ha trattato le responsabilità come se si trattasse di danni distinti e autonomamente imputabili, il che, come detto, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte già evocata, secondo cui la solidarietà è esclusa solo «in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili» e quando si assuma che una condotta abbia «efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente».

Nel caso di specie, il giudice *a quo* non ha accertato l'esistenza di danni distinti; non ha individuato un'unica causa assorbente, ma una causa prevalente. Al contrario, a fronte dell'accertato concorso causale nella produzione del medesimo danno - desumibile dalla stessa graduazione percentuale delle responsabilità - ha escluso il vincolo di solidarietà in chiaro contrasto con l'art. 2055, primo comma, cod. civ. e l'esegesi accolta dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il giudice del rinvio dovrà dunque fare applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ., il presupposto dell'unicità del fatto dannoso, quando le condotte dei diversi autori siano autonome e non coordinate, non va individuato nell'evento di danno in sé considerato, inteso come lesione dell'interesse protetto (danno-evento), bensì nelle conseguenze dannose risarcibili (danno-conseguenza); ne consegue che la solidarietà ricorre solo quando le diverse condotte abbiano concorso alla produzione delle medesime conseguenze pregiudizievoli, non autonomamente distinguibili se non sotto il profilo del rispettivo contributo alla loro entità, mentre deve escludersi quando le diverse condotte abbiano determinato danni tra loro



distinti e causalmente separabili, ancorché insistenti sul medesimo bene o interesse giuridico tutelato».

6. In accoglimento, dunque, del primo e del quarto motivo di ricorso, nei termini sopra esposti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice *a quo*, cui va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.

Il Presidente

Emilio Iannello

